# ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N. 5684/24 DEL 27 NOVEMBRE 2024 TAR LAZIO/ROMA SEZ. IV TER RG 7939/24

Spett.le Ministero della Giustizia

pec:

Ufficio Stampa: ufficio.stampa@giustizia.it
Redazione sito istituzionale: redazione@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
mail: ufficio.stampa@giustizia.it

Spett.le **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica** 

pec:

Ufficio Stampa: comunicazione.ministropa@governo.it attigiudiziaripcm@pec.governo.it protocollo\_dfp@mailbox.governo.it ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Autorizzata dal Tar Lazio/Roma, Sez. IV ter (RG n. 7939/2024), con ordinanza collegiale n. 05684/2024 REG.PROV.CAU. pubblicata in data 27 novembre 2024, per integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – e del Ministero della Giustizia

Il sottoscritto Avv.to Giuseppe Rosanova (e.f. RSNGPP88A30C129X) iscritto all'Albo degli Avvocati di Torre Annunziata, con domicilio legale eletto in Lettere (Na) alla Via Conserve n. 20, pec: giuseppe.rosanova@forotorre.it; fax 0818021709, in nome e per conto dell'Avv.to Grazia Nania, nata a Cinquefrondi (RC) il 03/09/1992, e residente a Bagnara Calabra (RC) alla Via Vittorio Emanuele II n° 7 CF. NNAGRZ92P43C710B nella qualità di suo Difensore nel giudizio R.G. n. 7939/2024 come da procura in atti, promosso avanti al TAR Lazio, Roma, sez. IV ter, con il presente atto dà seguito

all'ordinanza in oggetto del TAR per il Lazio – Roma, Sezione Quarta Ter, con la quale, considerato che la notifica del ricorso principale è avvenuta soltanto nei confronti di alcuni controinteressati, è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, co. 4, CPA, rispetto al medesimo ricorso per motivi aggiunti, nei confronti di tutti i candidati utilmente inclusi nelle graduatorie dei vincitori del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia" per il Distretto della Corte d'Appello di Reggio Calabria, con le modalità stabilite nel Decreto stesso.

-----

Il sottoscritto, nella qualità ut supra,

#### **CHIEDE**

La pubblicazione sui siti *web* istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - e del Ministero della Giustizia del presente Avviso con cui risulta:

- **1. A.G. e R.G. Ricorso**: Tar Lazio Roma, Sez. IV *ter*, RG. n. 7939/2024 udienza cautelare collegiale già celebrata in data 29 agosto 2024 e udienza di merito fissata per il 17 dicembre 2024, rinviata al 25 febbraio 2025;
- **2. Nome della parte ricorrente: Avv.to Grazia Nania**, nata a Cinquefrondi (RC) il 03/09/1992, e residente a Bagnara Calabra (RC) alla Via Vittorio Emanuele II n° 7 <sup>CF. NNAGRZ92P43C710B</sup>;
- amministrazioni intimate: Presidenza del Consiglio dei Ministri; Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica; Ministero della PA, Ministero della Giustizia; Ministero dell'Interno; Ministero dell'economia e delle finanze; Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM); Formez PA Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., Ministero per la pubblica amministrazione; Commissione esaminatrice del concorso tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fisc. 80224030587), con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
- 3. Estremi dei provvedimenti impugnati: Comunicazione pervenuta a mezzo pec alla ricorrente del 15 ottobre 2024 alle ore 11:19 avente ad oggetto la trasmissione della posizione in graduatoria concorso AUPP 3946 Distretto di Reggio Calabria con cui si comunicava: "La presente al fine di comunicare che nella graduatoria nel Distretto di Reggio Calabria Concorso AUPP 3946, la S.V. risulta collocata alla posizione n. 122, con un punteggio pari a 28,125 punti". Il tutto in relazione all'omessa previsione tra gli idonei vincitori, anche in questa terza sede, della ricorrente Avv.to Grazia Nania, titolare del punteggio utile di 30,125;

Atti già impugnati con il ricorso principale: 1) Delle graduatorie dei vincitori ed idonei, Codice RC – Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria n° 91 unità resa pubblica in data 14 giugno 2024, relativa al concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia; 2) Delle graduatorie distrettuali degli idonei non vincitori nella parte in cui: Avviso di comunicazione, comparso sul sito istituzionale di parte resistente, del 14 giugno 2024, nel quale si evince la definitiva approvazione della graduatoria sub 1); 3) Avviso di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia del 19 giugno 2024, in relazione alla graduatoria degli idonei-vincitori, quale Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la

collegamento online Provvedimento giugno scelta della sede 17 2024 (prot. m\_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID), con il quale veniva disposta l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, nel profilo di Addetto per l'Ufficio del processo, Area Funzionari, di n. 3.840 candidati dichiarati vincitori; 4) Del Provvedimento del 27 giugno 2024 – Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia – collegamentoScorrimento Assunzione vincitori, P.D.G. prot. prot. m\_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, con il quale è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie di merito ancora capienti, nel limite dei posti effettivamente disponibili, anche in riferimento alla graduatoria dei vincitori ed idonei, Codice RC – Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria resa pubblica in pari data 27 giugno 2024; 5) Della nota del 11 giugno 2024 ore 14:59 della Segreteria della Commissione, comunicata a mezzo per alla ricorrente, in relazione all'apposita richiesta di deposito dell'attestato sul conseguimento del servizio civile, già indicata nella domanda di partecipazione alla pagina 5 con cui veniva sottolineato il conseguimento qualifica in data 15 settembre 2021; 6) Del presupposto bando di concorso pubblico, al concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia e, specificatamente gli articoli 1, 6, 7, 8 e 9; 7) di tutti i verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta e di quelli attinenti la valutazione sui titoli dei ricorrenti; 8) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere l'interesse della ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della sede ed i contratti di lavoro medio tempore stipulati, nonché tutti i provvedimenti di scelta ed assegnazione sede su base volontaria;

## - sunto dei motivi di ricorso:

1) Violazione e falsa applicazione del DPR 487/94 – DPR 82/23 e della Legge 74/23, degli articoli 1, 6, 8 e 9 del Bando di concorso – art. 97 della Carta Costituzionale: imparzialità e trasparenza – Inefficacia/nullità ex art. 114 e 59 CPA - Violazione dell'art. 3 della legge n° 241/'90.

La ricorrente si duole della violazione dell'art. 1 comma 4 del Bando di concorso per non essere stata inserita dalla Commissione di concorso nella graduatoria di merito dei vincitori sulla base del dichiarato titolo di *riserva* in possesso (servizio civile universale) e dei titoli di *preferenza* posseduti (figlia minore).

Il mancato inserimento è proseguito nella comunicazione impugnata del 15 ottobre che, non solo non ha riconosciuto il punteggio aggiuntivo per il titolo di laurea magistrale posseduta, ma ha anche omesso ogni considerazione e valutazione sulla riserva e sulla preferenza posseduta dalla ricorrente.

Inoltre, si è contestato, ancora una volta, il palese difetto di motivazione che riguarda anche l'impugnata nota.

Con siffatto motivo di ricorso si è dato atto dell'inosservanza, da parte delle amministrazioni intimate, dell'ordinanza cautelare già emessa dal Tar Lazio (Sez. IV ter – 3884/24) con la quale veniva ordinato il riconoscimento della riserva e della preferenza, ritenendo una mera irregolarità il mancato *flag* nella domanda, con conseguenziale aggiornamento della graduatoria di merito.

Titoli assenti nella comunicazione impugnata che, di fatto, non ha attuato il provvedimento cautelare inosservando con esso, le amministrazioni interessate, le previsioni degli articoli 59 e 114 CPA.

2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 comma 2, 6, 7 e 8 del Bando di concorso – art. 97 della Carta Costituzionale: imparzialità e trasparenza – Violazione dell'art. 3 della legge n° 241/'90 – Assenza e difetto di motivazione - ECCESSO DI POTERE: Difetto di Istruttoria – Travisamento dei fatti e dei presupposti - Sviamento di potere - – Manifesta irragionevolezza – sproporzionalità.

Si contesta la mancata collocazione della ricorrente nella graduatoria dei vincitori avendo conseguito, alla prova scritta, il punteggio utile di 22,125 che, per effetto del titolo di laurea, della sua tempistica di conseguimento e dell'abilitazione alla professione forense, dati facilmente ricavabili dalla lettura domanda di partecipazione. Il punteggio deve e doveva essere elevato fino a conseguimento di 30,125 punti.

Viene contestato il cattivo uso del potere poiché, senza alcuna motivazione, in violazione dei principi di imparzialità, *subspecies* dei principi di pubblicità e trasparenza, la delegata FORMEZ non ha espresso i motivi, enunciato i criteri e le scelte, sulla base delle quali è stata spostata **verso il basso** la posizione della ricorrente che da 110<sup>a</sup> è diventata, addirittura, 122<sup>a</sup>.

Non si motiva sul mancato riconoscimento della riserva e della preferenza, non si comprendono i presupposti della decisione amministrativa sul piano dello spostamento verso il basso e sulla logica di inviare la medesima nota.

È evidente che l'Avv.to Nania non può sapere quali siano i "presunti" vincitori che la anticipano, e che l'hanno traslata verso il basso in graduatoria nel Distretto concorsuale di interesse, ne coloro che l'anticipano in riferimento ad un eventuale e futuro scorrimento.

Neanche in questa sede è stata pubblicata la graduatoria con tutti i nominativi per Distretto, versando la stessa ricorrente nella sola consapevolezza di essere **idonea**, perché così qualificata nell'atto di superamento della prova scritta.

La manifesta violazione delle regole di concorso e delle norme segnalate, il *sottodimensionamento* attuato, i titoli di riserva e preferenza accordarti e non riconosciuti, l'assenza motivazionale connessa all'omessa indicazione della vincitrice rende gli esatti termini della vicenda che ci occupa ed illustra i fattori di palese illegittimità che circondano l'operato della Pa.

- 4. Controinteressati intimati: Paparatti Massimo; Rodio Raffaele; Tarsia Francesco;
- 5.- lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- Ordinanza n. 05684/2024 REG.PROV.CAU. emesso dal Tar Lazio/Roma-Sez. IV *Ter*, pubblicato il 27.11.2024, con il quale è stata <u>autorizzata e disposta la notifica</u> <u>per pubblici proclami</u>, con rinvio dell'udienza già fissata per il 17.12.24 alla diversa data del 25.02.24
- 7. Testo integrale del ricorso:

 $^{ECC.MO}$  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  $^{ROMA}$ 

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

SEZ. IV TER RG. 7939/24

Nell'interesse dell':

AVV.TO GRAZIA NANIA, nata a Cinquefrondi (RC) il 03/09/1992, e residente a Bagnara Calabra

(RC) alla Via Vittorio Emanuele II nº 7 C.F. NNAGRZ92P43C710B rappresentata e difesa, giusta procura

rilasciata su foglio separato, depositata con modalità telematica unitamente al presente atto,

dall'Avv.to Giuseppe Rosanova (cf. RSNGPP88A30C129X) con domicilio legale eletto in Lettere (Na) alla

Via Conserve n. 20, pec: giuseppe.rosanova@forotorre.it; fax 0818021709;

Ricorrente

Contro:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, (C.F. 80188230587), in persona del Presidente

del Consiglio dei ministri, l.r.p.t.; con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370 -00187,

all'indirizzo pec: attigiudiziaripem@pec.governo.it, estratto dal Registro PP.AA.;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione

PUBBLICA, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 116 -00186,

all'indirizzo pec: protocollo\_dfp@mailbox.governo.it, estratto dal Registro PP.AA.;

- MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, C.F. 80188230587, in persona del Ministro

p.t., con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 116 -00186, all'indirizzo pec:

protocollo\_dfp@mailbox.governo.it, estratto dal Registro PP.AA.;

- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. 80184430587, in persona del Ministro p.t., con sede in

Roma, Via Arenula 70 – 00186 all'indirizzo pec gabinetto.ministro@giustiziacert.it, estratto dal Registro

PP.AA.;

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. 80415740580, in persona del Ministro

p.t., con sede in Roma, Via XX Settembre, 97 - 00187, all'indirizzo pec

attigiudiziari.mef@pec.mef.gov.it, estratto dal registro PP.AA.;

- MINISTERO DELL'INTERNO, C.F. 97149560589, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma,

Palazzo del Viminale – 00184, all'indirizzo pec mininterno.attigiudiziari@pec.interno.it; estratto dal

registro PP.AA.;

- COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM, C.F. 80048080636, in persona del l.r.p.t.;

indirizzo pec: protocollo@pec.formez.it - ripam@pec.governo.it;

- COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO, in persona del l.r.p.t.;

FORMEZ PA, CENTRO SERVIZI ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER

L'AMMODERNAMENTO DELLE PA, C.F. 80048080636, in persona del l.r.p.t.; indirizzo pec

risultante da pubblico elenco IPA: protocollo@pec.formez.it- concorsi@pec.formez.it;

tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso i

cui Uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi 12; per risultante da REGINDE:

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - roma@mailcert.avvocaturastato.it;

Resistenti

PAPARATTI MASSIMO (C.F. PPRMSM66E06H224.4) in proprio e nella qualità di candidato collocato alla

posizione n. 30, con punti n. 34,00 della graduatoria dei vincitori ed idonei, presso il Distretto della

Corte di Appello di Reggio Calabria con indirizzo pec paparattimassimo@pec.giuffre.it risultante da

elenco pubblico INI-pec;

Controinteressato

RODIO RAFFAELE (C.F. RDORFL82A11C351W) in proprio e nella qualità di candidato collocato alla

posizione n. 76, con punti n. 29,625 della graduatoria dei vincitori e idonei formata a seguito dello

scorrimento del 27 giugno 2024, presso il Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria con

indirizzo pec raffaele.rodio@avvocatirc.legalmail.it risultante da elenco pubblico INI-pec;

Controinteressata

TARSIA FRANCESCO (CF. TRSFNC91M06C710Q) in proprio e nella qualità di candidata collocata alla

posizione n. 79, con punti n. 28,225 della graduatoria dei vincitori ed idonei, presso il Distretto

della Corte di Appello di Reggio Calabria, con indirizzo pec fratarsia@pec.it risultante da elenco

pubblico INI-pec;

Controinteressata

\*\*\*\*\*

Questo gravame viene proposto nell'ambito del giudizio rubricato al nº RG 7939/2024 innanzi

all'intestato TAR, nella finalità di ottenere la rettifica e la giusta collocazione in graduatoria dei

vincitori presso la corte di Appello di Reggio Calabria (RC), anche in sovrannumero, della

ricorrente Avv. Grazia Nania, partecipante al concorso per l'assunzione del ruolo di funzionaria

presso l'Ufficio per il processo e gravemente lesa dagli atti adottati in seno alla procedura

concorsuale.

Quale ulteriore momento decisorio, lesivo per la menzionata ricorrente, e impugnato in questa

sede, la comunicazione pervenuta alla medesima via per del 15 ottobre 2024 con la quale Formez

le assegnava, nella graduatoria del Distretto di Reggio Calabria – concorso AUPP, la posizione n.

122 con punteggio di 28,125.

Orbene, dal provvedimento di assegnazione della posizione in graduatoria si manifesta e si

consolida il cattivo uso del potere amministrativo da parte degli organi concorsuali che,

probabilmente, nel riallineare le graduatorie, anche per effetto dei plurimi interventi dell'Intestato

TAR, ha comunicato all'idonea quella che, la stessa Commissione concorsuale, considera come

posizione finale.

In questa sede, però, la Commissione concorsuale ha completamento disatteso la pronuncia

cautelare n. 3884 del 3 settembre 2024 resa dal medesimo TAR con la quale veniva ordinato alle

GIUSEPPE ROSANOVA AVVOCATO Via Conserve 20 − 80050 Lettere (Na) Tel. & Fax 0818021709

PEC: giuseppe.rosanova@forotorre.it

amministrazioni resistenti di riconoscere alla candidata la riserva e preferenza discendenti

dai summenzionati titoli ed all'esito di aggiornare la graduatoria di merito, con le

conseguenti ulteriori determinazioni;..

Si deve dare atto che la ricorrente, per il tramite di questo Difensore, ha effettuato, nel termine

perentorio di cui all'ordinanza cautelare, la notifica per pubblici proclami sui siti istituzionali del

Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri-dipartimento funzione

pubblica e ha comunicato a mezzo pec, alle amministrazioni interessate, compresa la delegata

Formez, il contenuto dell'ordinanza, richiedendone la spontanea osservanza.

Il provvedimento impugnato non tiene conto dell'esito processuale e comunica alla ricorrente una

posizione ancor più inferiore, nella graduatoria di merito, rispetto a quanto attestato dalla

patrocinante Avvocatura dello Stato nel deposito a seguito della costituzione nel giudizio.

Difatti, in data 26 agosto 2024, l'Avvocatura dello Stato provvedeva a depositare un'attestazione

nella quale indicava la ricorrente - Grazia Nania - per il Distretto di Reggio Calabria alla posizione

n. 110 della graduatoria di merito. Il provvedimento impugnato con questi motivi aggiunti, lesivo

dell'interesse qualificato della medesima ricorrente e inviato alla stessa via pec in data 15 ottobre

2024 la considera in 122 esima posizione di merito.

Siffatto provvedimento nulla ha previsto in punto di motivazione rispetto al posizionamento

negativo ed in basso dell'Avv.to Nania, omettendo ogni considerazione sulla riserva e sulla preferenza,

pur riconosciute dall'Intestato Tar come oggettivamente possedute dalla ricorrente.

Anzi, lo "Staff direzione concorsi" ha fatto anche peggio rispetto al passato, ovvero agli atti

impugnati in questa sede processuale, poiché non solo ha dimenticato di assegnare i titoli

riconosciuti dal Tar e attribuito 28,125 di punteggio ma ha, di fatto, assegnato alla stessa una

posizione ancor più lesiva rispetto a quella originariamente attribuita.

GIUSEPPE ROSANOVA AVVOCATO Via Conserve 20 – 80050 Lettere (Na) Tel. & Fax 0818021709

PEC: giuseppe.rosanova@forotorre.it

Il tutto senza alcuna motivazione, neanche numerica, e a sorpresa anche rispetto agli esiti

giurisdizionali.

La pregiudizialità dell'atto si evidenzia non solo nella voluta violazione della pronuncia

giurisdizionale ma anche sul piano della stessa ricorrente poiché ne peggiora fortemente la

posizione, rispetto al passato, e, soprattutto, rispetto a qualsiasi scorrimento in graduatoria. Si deve

evidenziare che la stessa, per effetto, della mera irregolarità effettuata, è stata notevolmente

pregiudicata in sede di approvazione della graduatoria definitiva del 17 giugno 2024 possedendo i

giusti titoli, la riserva e la preferenza, per essere inserita regolarmente nella stessa alla posizione n.

80.

Inoltre, la condizione familiare della ricorrente, ben evidenziata in sede di atto introduttivo,

memoria ex art. 55 CPA e discussione in camera di consiglio del 29 agosto 2024, rende il cattivo

uso del poter particolarmente dannoso, dovendo con il corrispettivo per l'esercizio di questo

lavoro sopperire alle esigenze relative al ménage familiare e della sua piccola figlia, che meglio

saranno evidenziate nella domanda cautelare.

La condizione di palese svantaggio in cui versa l'Avv.to Nania si esprime, altresì, dalle mancate

risposta alle richieste di ottemperanza per il mio tramite promosse e depositate nel termine di rito

di cui all'art. 73 CPA e dall'incapacità, già ben sottolineata in seno al ricorso principale, di ben

comprendere quale sia la posizione degli altri candidati, con il rischio di ricevere ulteriori

"sorprese" in seguito all'approvazione di altre graduatorie per colmare le sedi rimaste, nella prima e

seconda tornata, vacanti.

Pertanto, nel rispetto degli oneri processuali estesi anche agli atti introduttivi per motivi aggiunti:

INDICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA DOMANDA (ART. 40, LETTERA A DEL CPA)

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

1) di tutti gli atti già impugnati in sede di ricorso principale e, in particolare: -la graduatoria

di merito dei vincitori adottata in data 14 giugno, oggetto di provvedimento pubblicato sul sito

istituzionale del Ministero della Giustizia del 19 giugno 2024 - Provvedimento di assunzione con elenchi

dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede (prot. m\_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID)

per il distretto di interesse ovvero quello di Reggio Calabria; -il Provvedimento del 27 giugno

2024 - relativo allo Scorrimento - Assunzione vincitori, con prot.

m\_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, anche in riferimento alla graduatoria dei vincitori ed

idonei, Codice RC - Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria resa pubblica in pari

data 27 giugno 2024 di interesse della ricorrente; -la nota del 11 giugno 2024 ore 14:59 della

Segreteria della Commissione, comunicata a mezzo per alla ricorrente, in relazione all'apposita

richiesta di deposito dell'attestato sul conseguimento del servizio civile, già indicata nella domanda

di partecipazione alla pagina 5 con cui veniva sottolineato il conseguimento qualifica in data 15

settembre 2021;

2) della comunicazione pervenuta a mezzo pec alla ricorrente del 15 ottobre 2024 alle ore

11:19 con oggetto: trasmissione posizione graduatoria concorso AUPP 3946 Distretto di Reggio

Calabria il cui contenuto, già richiamato nella parte introduttiva di questi motivi aggiunti, ha

previsto "La presente al fine di comunicare che nella graduatoria nel Distretto di Reggio

Calabria - Concorso AUPP 3946, la S.V. risulta collocata alla posizione n. 122, con un

punteggio pari a 28,125 punti".

Il tutto in relazione all'omessa previsione tra gli idonei vincitori, anche in questa terza sede, della

ricorrente Avv.to Grazia Nania, titolare del punteggio utile di 30,125;

3) di tutti gli altri atti già impugnati;

4) ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possano

ledere l'interesse della ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della sede ed i

contratti di lavoro medio tempore stipulati, nonché tutti i provvedimenti di scelta ed assegnazione

sede su base volontaria;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio

legittimamente spettanti, nella graduatoria finale rettificata del concorso de quo, secondo le

considerazioni di fatto e di diritto sviluppate nel ricorso.

PER LA CONDANNA EXART. 30 CPA DELLE AMMIN. INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un

provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli e per la prova scritta, conseguito

da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della

relativa inclusione nella spettante posizione della graduatoria finale rettificata del concorso de quo.

Breve considerazione in fatto exart. 40 comma 1 lettera a CPA

Al fine di evitare un'inutile ripetizione di quanto chiarito in punto di fatto nel ricorso principale e

nella memoria ex art. 55 cpa per la precedente udienza cautelare, la Difesa dell'Avv.to Nania rinvia

a quanto già espresso in quelle sedi, chiarendo che questo mezzo di gravame si rivolge a

stigmatizzare l'ulteriore e illegittimo operato degli organi ministeriali e di gara.

Infatti, la comunicazione impugnata del 15 ottobre c.a. interviene "a sorpresa" peggiorando la

posizione già illegittimamente attribuita dagli organi concorsuali e conosciuta solo all'esito del

deposito della memoria difensiva per l'udienza del 29 agosto 2024.

La comunicazione che sposta la posizione della ricorrente dall'attribuita (ed illegittima) posizione

n. 110 alla numero 122 della graduatoria di merito dei vincitori di Reggio Calabria in questa sede

GIUSEPPE ROSANOVA AVVOCATO Via Conserve 20 – 80050 Lettere (Na) Tel. & Fax 0818021709

PEC: giuseppe.rosanova@forotorre.it

impugnata imprime, ancora una volta, all'intero operato e agli atti adottati dagli organi concorsuali

il carattere dell'illegittimità e conferma l'assenza di motivazione e di trasparenza attinente all'intera

procedura espletata, oltre alla violazione della stessa Legge di concorso, nella misura in cui non

compare, illegittimamente, nell'elenco la ricorrente, in conseguenza della mancata attribuzione dei

benefici legali connessi al possesso dei titoli di riserva (sulla base del già espletato Servizio civile

presso il Comune di Taurianova tra gli anni 2021 e 2022) e preferenza (ex art. 5 DPR 487/1994 per

avere una figlia minore) e della laurea magistrale in giurisprudenza conseguito con il punteggio già

dichiarato e secondo la rapida tempistica designata dagli articoli 6, 7 e 8 del relativo Bando.

Ancora, principaliter la mancata attribuzione dei vantaggi dovuti alla riserva e alla preferenza dovuti

sulla base del DPR 487/1994, D.Lgs. 40/17 (mod. dalla Legge n. 74 del 2023) e dagli articoli 1, 6

e 8 del Bando incide sfavorevolmente sulla sua posizione, poiché esprime una collocazione in

graduatoria degli idonei che, allo stato risulta ancora oscura, incompatibile con l'effettiva e dovuta

collocazione della ricorrente, nel rispetto dei richiamati vincoli legali e concorsuali.

Il pedissequo rispetto delle regole di assunzione impone l'obbligo degli organi ministeriali e della

commissione di valutazione concorsuale di individuare l'esatto posizionamento della ricorrente.

Sicché si manifesta ed evidenzia in questa sede come il mancato rispetto delle cogenti prescrizioni

concorsuali siano gravemente lesive della posizione dell'Avv.to Nania che viene superata, per ben

due volte, da soggetti titolari, secondo la mera visione degli atti di approvazione di entrambe le

graduatorie, di punteggi di gran lunga inferiori a quelli posseduti dalla ricorrente.

Queste considerazioni possono essere confermate all'esito dell'acquisizione della comunicazione

impugnata che non solo ha leso la ricorrente sul piano della posizione in graduatoria ma ha

palesemente violato quanto disposto con l'ordinanza cautelare del 3 settembre 2024.

\*\*\*\*

GIUSEPPE ROSANOVA AVVOCATO Conserve 20 – 80050 Lettere (Na) Tel. & Fax 0818021709

PEC: giuseppe.rosanova@forotorre.it

Quanto sopra ricostruito e confutato in punto di fatto rende i termini dei vizi di illegittimità che

inficiano l'impugnato provvedimento, rispetto al quale vengono richiamati ed interamente

riportati tutti i motivi già articolati in sede di ricorso principale, sviluppandone quelli che

seguono:

 $MOTIVI\ SPECIFICI\ SU\ CUI\ SI\ FONDA\ IL\ RICORSO\ ^{\rm (ART.\ 40,\ LETTERA\ $D$\ DEL\ CPA)}$ 

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 487/94 – DPR 82/23 E DELLA LEGGE

74/23, DEGLI ARTICOLI 1, 6, 8 E 9 DEL BANDO DI CONCORSO – ART. 97 DELLA CARTA

Costituzionale: imparzialità e trasparenza – inefficacia/nullità ex art. 114 e 59

CPA - VIOLAZIONE DELL'ART. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/'90

Nella definizione dei motivi di ricorso per aggiunta, la ricorrente si duole, nuovamente, della

violazione degli articoli 1, 6 e 8 del Bando di concorso per non aver la Commissione di concorso

inserito la medesima ricorrente nella graduatoria di merito dei vincitori sulla base del dichiarato

titolo di riserva e preferenza in possesso.

Per completezza, si ripete che l'Avv.to Nania tra il 2021 e il 2022 ha effettuato il relativo servizio

presso il Comune di Taurianova (RC); ne ha correttamente dichiarato l'esistenza nella domanda di

partecipazione alla pagina 5, dimenticando solo di effettuare il mero ed irrilevante flag, nella parte

relativa ai titoli di riserva. Difatti, come già osservato, la ricorrente nella domanda di partecipazione

ha inserito, diligentemente, il relativo titolo, così denunciandone correttamente e con completezza la

titolarità e, conseguenzialmente, il diritto ad essere assunta laddove superata, come il caso in esame,

la prova scritta.

La comunicazione inviata il 9 giugno 2024 sul mancato flag aveva l'unica ratio di specificare alla PA

la titolarità di quanto espresso nella domanda (relativamente al servizio civile) e fornire il cartaceo

comprovante l'esattezza di quanto dichiarato.

GIUSEPPE ROSANOVA AVVOCATO Via Conserve 20 − 80050 Lettere (Na) Tel. & Fax 0818021709

PEC: giuseppe.rosanova@forotorre.it

Richiesta di invio che aveva quale unica ragione quella di confermare quanto dichiarato in domanda

per la formazione della graduatoria di merito. Si può notare che la data di invio della comunicazione

corrisponde al momento succedaneo alla redazione della prova scritta e alla comunicazione del suo

esito favorevole e precedente alla formazione della graduatoria dei vincitori, a cui andava riservata

la corretta posizione alla ricorrente.

Evidentemente corretto il comportamento dell'Avv.to Nania che ha atteso l'esito della prova

scritta a lei favorevole per non ingolfare la macchina concorsuale con comunicazione rilevanti ai

soli fini della redazione della graduatoria di merito.

Titoli che sono stati riconosciuti dall'Intestato Tar con l'ordinanza 2884/24 che, in una chiara ed

indubbia pronuncia, sottolinea la mera irregolarità in cui è incorsa la ricorrente che, pur avendoli

dichiarati, dimenticava di effettuare il relativo flag nella casella della domanda concorsuale;

inosservanza qualificata come una irregolarità materiale priva di conseguenze sul riconoscimento

dei relativi titoli che, sono stati considerati pertinenti alla posizione concorsuale della ricorrente.

Titoli negati nella comunicazione de qua impugnata che, non solo non ha riconosciuto il punteggio

aggiuntivo per il titolo di laurea superiore ma, di fatto, ha negato attuazione al provvedimento

cautelare inosservando con esso, le amministrazioni interessate, le previsioni degli articoli 59 e 114

CPA.

Si deve dare atto dell'orientamento dell'Intestato Tar che, proprio in relazione al concorso in esame

ha considerato, in plurime pronunce cautelari, come irrilevanti irregolarità i mancati flags nella

domanda da parte dei concorrenti in possesso dei relativi titoli, purché dichiarati e comunicati alla

commissione. In tal senso, a mero titolo esemplificativo, le ordinanze n. 4798/24 e 4544/24;

quest'ultima, proprio in relazione al mancato riconoscimento del titolo di riserva, ha cosi statuito...

Ritenuto che, allo stato, nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare e fatta salva ogni

diversa valutazione in sede di merito, sussista il fumus boni iuris, limitatamente alla domanda di riconoscimento

del titolo di riserva (espletamento del servizio civile nazionale), in quanto il titolo risulta puntualmente indicato

nella domanda di partecipazione senza necessità di integrazione alcuna - costituendo il mancato, pedissequo, rispetto

del format nulla più che una mera irregolarità – e, come tale, è valutabile a prescindere dall'attivazione del soccorso

istruttorio, così confermando l'orientamento applicato in questa sede cautelare e disatteso, ancora

una volta, dalle amministrazioni resistenti.

Si tratta, di un orientamento che si pone nel solco della già richiamata pronuncia Tar Lazio, sez.

II, n. 7699 del 10 giugno 2022 già richiamata, per cui ..... I titoli di riserva al pari di quelli di

preferenza non sono, infatti, resi oggetto di esame da parte della Commissione

giudicatrice bensì vengono in considerazione solo successivamente allo svolgimento delle

prove selettive, al momento della redazione della graduatoria di merito - come confermato

dal prevedere l'art. 16 del d.P.R. n. 487/1994 che la relativa documentazione venga inviata

successivamente allo svolgimento delle prove - non potendo, perciò, essere assimilati ai

titoli di merito, che ai sensi del precedente art. 8 dello stesso d.P.R. n. 487/1994 sono,

invece, valutati "dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi

elaborati", con conseguente necessità che solo quest'ultimi vengano indicati già insede di

domanda (in tal senso, da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, n.3467/2020 nonché T.A.R.

Sicilia, Palermo, Sezione II, n. 1985/2007). Ne discende come - trattandosi di titoli rilevanti ai soli fini della

formazione della graduatoria di merito - il concorrente, dopo aver superato con esito positivo la prova selettiva e

prima che sia approvata la graduatoria finale, abbia (ancora) la possibilità di far valere i titoli di riserva (comunque

posseduti all'atto della domanda di partecipazione) anche se non dichiarati ovvero erroneamente dichiarati nella

domanda di partecipazione, se trasmessi entro il relativo termine stabilito dall'amministrazione. La circostanza che

tali titoli non possano essere valutati prima rende, infatti, evidente come la loro considerazione non sia, comunque,

suscettibile di arrecare alcuna violazione della par condicio tra i candidati, con conseguente inconferenza del richiamo

- operato dall'amministrazione capitolina in atti - al principio di autoresponsabilità, invero affermato dalla

giurisprudenza amministrativa con riferimento al solo possesso dei requisiti di partecipazione (cfr. Consiglio di Stato,

Sezione IV, n. 1148/2019).

In conclusione, alla base di questo ricorso vi è l'esigenza di impugnare la nota del 15 ottobre e

ritenuta lesiva della posizione qualificata dell'Avv.to Nania. Si tratta di una decisione non

ottemperata dalle parti resistenti che hanno deciso di confermare pregiudizievolmente per la

ricorrente quanto già oggetto di impugnativa in questa sede, così inadempiendo i principi che

regolano la corretta osservanza delle pronunce giurisdizionali, anche non definitive come quella in

esame e per la quale si chiede in questa sede, l'osservanza con l'applicazione degli articoli 59 e 114

CPA.

Inoltre, emerge ancora una volta che, in nessun modo, l'Amministrazione ha motivato sulla

mancata applicazione della riserva e della preferenza rispetto alla nota impugnata, la quale proprio

sulla base del punteggio di merito conseguito imponeva di dover inserire la ricorrente nella relativa

graduatoria già impugnata.

Dalla piana lettura della nota impugnata nulla emerge in ordine alla sussistenza del titolo di riserva

e di preferenza.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 COMMA 2, 6, 7 E 8 DEL BANDO

DI CONCORSO - ART. 97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE: IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA -

VIOLAZIONE DELL' ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/'90: ASSENZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE

- ECCESSO DI POTERE: DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI

PRESUPPOSTI - SVIAMENTO DI POTERE - - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA -

SPROPORZIONALITÀ.

Come evidenziato, in sede di ricorso introduttivo e nell'ambito della memoria ex art. 55 CPA e

nella descrizione degli accadimenti fattuali, l'Avvocato Nania si duole della mancata collocazione

nell'ambito della graduatoria dei vincitori avendo conseguito, alla prova scritta, il punteggio utile

di 22,125 che, per effetto del titolo di laurea, della sua tempistica di conseguimento e

dell'abilitazione alla professione forense, bene evidenziato nella domanda di partecipazione, deve

essere elevato al punteggio complessivo di 30,125.

Orbene, questa breve sintesi determina i termini del confronto processuale e sostanziale che

impongono di tener conto di colei che, per il rispetto delle regole indicate dal Bando di concorso,

gode di quell'interesse, certo, concreto e, soprattutto, attuale, ad essere collocato nella posizione in

graduatoria dei vincitori per il Distretto di Reggio Calabria, anche in sovrannumero.

Inoltre, come già evidenziato, dall'ordinanza cautelare resa dall'intestato TAR n. 3884 del 3

settembre 2024 alla medesima Ricorrente non le sono stati riconosciuti i titoli di riserva e

preferenza.

Ciò esplicita l'illegittimità dell'operato della PA che è proseguito con il provvedimento impugnato

con questi motivi aggiunti, il quale ha reso ancor più evidente il cattivo uso del potere già esercitato

con l'approvazione della graduatoria e il precedente scorrimento. Difatti, senza alcuna

motivazione, in violazione dei principi di imparzialità, subspecies dei principi di pubblicità e

trasparenza, la delegata FORMEZ non ha espresso i motivi, enunciato i criteri e le scelte, sulla base

delle quali è stata spostata verso il basso la posizione della ricorrente che da 110<sup>a</sup> è diventata,

addirittura, 122<sup>a</sup>.

Dalla mera lettura della comunicazione, già prodotta agli atti del giudizio e qui, nuovamente,

depositata, non emerge alcunché sulle scelte amministrative.

GIUSEPPE ROSANOVA AVVOCATO Via Conserve 20 − 80050 Lettere (Na) Tel. & Fax 0818021709

PEC: giuseppe.rosanova@forotorre.it

Non si motiva sul mancato riconoscimento della riserva e della preferenza, non si comprendono i

presupposti della decisione amministrativa sul piano dello spostamento verso il basso e sulla logica

di inviare la medesima nota.

È evidente che l'Avv.to Nania non può sapere quali siano i "presunti" vincitori che la anticipano,

e che l'hanno traslata verso il basso in graduatoria nel Distretto concorsuale di interesse, ne coloro

che l'anticipano in riferimento ad un eventuale e futuro scorrimento.

Neanche in questa sede è stata pubblicata la graduatoria con tutti i nominativi per Distretto,

versando la stessa ricorrente nella sola consapevolezza di essere idonea, perché così qualificata

nell'atto di superamento della prova scritta.

La manifesta violazione delle regole di concorso e delle norme segnalate, il sottodimensionamento

attuato, i titoli di riserva e preferenza accordarti e non riconosciuti, l'assenza motivazionale

connessa all'omessa indicazione della vincitrice rende gli esatti termini della vicenda che ci occupa

ed illustra i fattori di palese illegittimità che circondano l'operato della Pa.

Peraltro, da ultimo, il GA con decreto presidenziale, sez. IV ter n. 2804 del 26 giugno 2024, si è

già confrontato con questa situazione esprimendo la giusta ermeneutica gius-pubblicistica

riconoscendo l'ammissione con riserva della ricorrente in sovrannumero, con la posizione che le spetterebbe secondo

la sua prospettazione, nella graduatoria relativa al distretto territoriale della Corte d'Appello di Bari, con le

conseguenti urgenti determinazioni, in attesa di una più completa valutazione del fumus in sede collegiale, in modo

da garantire l'anelata tutela richiesta con l'istanza medesima, senza pregiudicare la posizione di soggetti

controinteressati...

Tanto premesso si promuove, in relazione alla nota del 15 ottobre 2024 e pervenuta a mezzo pec

all'Avv.to Nania

ISTANZA DI SOSPENSIVA EX ART. 55 CPA

GIUSEPPE ROSANOVA AVVOCATO Via Conserve 20 – 80050 Lettere (Na) Tel. & Fax 0818021709

Il fumus si affida al sostegno delle argomentazioni motivazionali che precedono, mentre il

pregiudizio grave ed irreparabile consegue al diniego dell'interesse diretto ad ottenere il giusto

posizionamento nella graduatoria dei vincitori (perché già idonea) anche per godere di maggiori

chances sulla scelta della sede di lavoro. La collocazione nella graduatoria degli idonei grava la

ricorrente del pregiudizio dello scorrimento in graduatoria, essendo lesa dagli interventi normativi

che hanno esteso, per il tramite dell'art. 8 del Bando di concorso, a tutto il territorio nazionale, e

non solo alle sedi prossime, scorrimenti tra gli idonei (ove rientra la ricorrente).

Evidente il danno economico per la ricorrente a causa del fatto di non essere immessa nella

posizione corretta in graduatoria e, dunque, penalizzata dalla scelta dei vincitori e dallo scorrimento

degli idonei non vincitori, subentranti ai rinunciatari. Si sottolinea che l'agognata posizione

contrattuale assume particolare rilevanza per l'Avv.to Nania in procinto di cancellarsi dall'Albo

avvocati e per non poter partecipare al menage familiare, gravante solo sul marito che, nella qualità

di operatore portuale – con mansioni di operaio – si trova in difficoltà economiche.

Difatti, oltre alle spese quotidiane, anche in relazione a quelle dovute per la figlia in tenera età, il

consorzio familiare di cui fa parte la ricorrente vede ogni mese impegnata la maggior parte dello

stipendio del marito per spese di mutuo (€ 550,00) e prestito personale per i lavori di

ristrutturazione edilizia (€377,19).

ISTANZA DI ESECUZIONE DELLE MISURE CAUTELARI EX ART. 59 CPA

La chiara inerzia dell'amministrazione nel dare attuazione alla misura cautelare concessa con

ordinanza n. 3884 del 3 settembre 2024 è evidente; nonostante la notificazione dell'ordinanza e

successivi solleciti a conformarsi al contenuto della stessa, l'amministrazione non ha in alcun modo

adempiuto e ha adottato un provvedimento violativo/elusivo del giudicato cautelare, in quanto ha

peggiorato, senza alcuna motivazione la posizione della ricorrente, senza riconoscere l'esistenza

GIUSEPPE ROSANOVA AVVOCATO Via Conserve 20 – 80050 Lettere (Na) Tel. & Fax 0818021709

PEC: giuseppe.rosanova@forotorre.it

del titolo di riserva e preferenza, riconosciute nell'ordinanza da attuare.

Essendo restate prive di riscontro anche le successive diffide, con cui si invitava a dare immediata

esecuzione all'ordinanza, si chiede di disporre le opportune misure attuative ai sensi dell'art. 59

CPA, compresa la nomina di un commissario ad acta.

In particolare, si chiede di rettificare, anche in sovrannumero, la graduatoria per il Distretto di

Reggio Calabria adottata in data 14 giugno 2024, il successivo scorrimento ed inserire l'Avv.to

Nania nell'ambito dei vincitori per effetto del riconoscimento della riserva e della preferenza.

\*\*\*\*

Per tali Motivi

SI CONCLUDE

per l'accoglimento del ricorso principale e, anche, di quello per motivi aggiunti in relazione, per

quest'ultimo, all'annullamento della nota del 15 ottobre 2024, del provvedimento di approvazione

della graduatoria parziale dei vincitori e dello scorrimento distrettuale attuato con le conclusioni

già indicate nel ricorso principale, rettifica della graduatoria ed ammissione della ricorrente, anche

in sovrannumero, nella giusta posizione indicata e certificata dalla medesima nel Distretto di

Reggio Calabria.

Si chiede al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, di ordinare l'esecuzione dell'ordinanza

cautelare del 3 settembre 2024, n. 3884, nominando se necessario un commissario ad acta per

provvedervi e assegnando allo stesso un termine non superiore a giorni 30 per provvedere, con

previsione di ogni conseguente onere a carico della resistente amministrazione.

Con tutte le conseguenze di legge anche per il governo delle spese, anche per la presente fase

cautelare.

Si dichiara ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che la controversia verte in

materia di pubblico impiego e che il contributo unificato è di euro 325,00 poiché ridotto ex lege della metà.

Lettere, 13 novembre 2024

Avv.to Giuseppe Rosanova

# SI AVVISA CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con ordinanza n. 5684/2024, pubblicata lo scorso 27 novembre 2024, il TAR ha

- "Ritenuto, in accoglimento di puntuale istanza di parte, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., ai motivi aggiunti con le seguenti modalità:
- a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:
- 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7. il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto il testo integrale dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri —Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

- 3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso per motivi aggiunti, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- 4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso per motivi aggiunti, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso per motivi aggiunti ed il presente decreto."

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il <u>sito www.giustizia-amministrativa.it</u>, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

### SI AVVISA ALTRESÌ

al presente avviso è allegata l'ordinanza resa dalla Sezione IV ter del TAR Lazio - Roma, emessa il 27 novembre 2024, n. 5684/24, R.G. 7939/2024, con nome file "ordinanza;

ricorso in file nativo digitale .pdf, nome file "ricorso per motivi aggiunti", estratto dal portale riservato del sito www.giustizia-amministrativa.it;

elenco dei controinteressati, ovvero di tutti i candidati inseriti nella graduatoria dei candidati vincitori del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia" per il Distretto della Corte d'Appello di Reggio Calabria, del 14.06.2024 e pubblicata dal Ministero resistente sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 giugno 2024, nonché quelli inseriti nello scorrimento della stessa graduatoria approvato dal Ministero della giustizia il 27.06.2024, in file nativo digitale .pdf, nome dei file "All.1 Graduatoria vincitori UPP 3946\_Distretto di Reggio Calabria (RC)" e "All. 27 graduatoria scorrimento RC 27 giugno 2024", estratta dal sito www.giustizia-amministrativa.it;

- Le Amministrazioni dovranno, in ottemperanza a quanto disposto dal G.A., nei termini sopra riportati:
- i) pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente:
- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

- 3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso per motivi aggiunti, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- 4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un **attestato**, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso per motivi aggiunti, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- 5.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso per motivi aggiunti ed il presente decreto.

Si chiede, inoltre, di rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito, entro 10 giorni da tale avviso, all'indirizzo pec giuseppe.rosanova@forotorre.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso per motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica".

Lettere, 2 dicembre 2024

Avv.to Giuseppe Rosanova